

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	81i
del:	2021-10-13
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

## Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) - terzo trimestre 2021 - scadenza 2.11.2021

Come noto<sup>1</sup> i **soggetti passivi IVA** stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**<sup>2</sup>. La comunicazione a tali fini va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'invio dello spesometro estero deve essere effettuato con **periodicità trimestrale**<sup>3</sup>. La prossima scadenza per i mesi **luglio, agosto, settembre** coincide dunque con il **2.11.2021** (essendo il 31.10.2021 domenica e il 1.11.2021 festivo).

Informiamo che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di **San Marino**, a decorrere dal **1° ottobre 2021** è possibile emettere fatture in formato elettronico via Sistema di Interscambio (SDI). La fatturazione elettronica<sup>4</sup> per tali operazioni, diverrà obbligatoria dal 1° luglio 2022, fatti salvi specifici casi di esonero, con la conseguenza che<sup>5</sup> l'implementazione della fattura elettronica per le operazioni con San Marino dovrebbe consentire di superare l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro", seppure manchi ancora un chiarimento ufficiale sul punto.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione in oggetto nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione in oggetto chiediamo di volerci inviare la documentazione per l'invio della Comunicazione anzidetta almeno **entro il 15.10.2021**.

Informiamo inoltre che il presente adempimento (l'invio massivo trimestrale dei dati tramite il c.d. "esterometro") sarà abrogato a partire dalle operazioni effettuate **dal 1° gennaio 2022**<sup>6</sup>. I

1 Vedasi la nostra circolare n. 62/2021

2 Art. 1, co. 3-bis del DLgs. 127/2015

3 Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020"

4 in base a quanto previsto dal DM 21 giugno 2021

5 Dato il combinato disposto dell'art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (che detta gli obblighi di fatturazione elettronica) e del comma 3-bis (che disciplina la comunicazione transfrontaliera)

6 In seguito alla modifica dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera dell'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria

dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla predetta data saranno comunque inviati all'AdE tramite il Sistema di Interscambio (SDI)<sup>7</sup>. I relativi dati dovranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI secondo “il formato” previsto per la **fattura elettronica** nel modo seguente:

- con riferimento alle cessioni /prestazioni rese: entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)
- con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione.

A tale fine dal **1.1.2022** dovranno essere utilizzati i nuovi “Tipo documento” previsti a seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Qualora si opti già dal 1.1.2021 per l'utilizzo (facoltativo) dei nuovi “Tipo documento” (“TD17” per gli acquisti di servizi dall'estero, “TD18” per gli acquisti di beni intraUE, “TD19” per gli acquisti di beni già presenti in Italia), con emissione del documento integrativo elettronico e trasmissione dello stesso a SdI, relativamente agli acquisti effettuati / prestazioni ricevute da soggetti esteri, è possibile evitare di trasmettere lo “spesometro estero” già dal 2021.

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate **dal 2022**, riguarda dunque i **termini** per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero<sup>8</sup>. Ciò impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne.

## 1 Ambito di applicazione

### 1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti<sup>9</sup> passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano<sup>10</sup>, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli enti pubblici che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia<sup>11</sup>.

### 1.2 Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;

2021)

7 Art. 1, c. 1103, L. n. 178/2020 - L. Bilancio 2021

8 Come stabilisce il novellato art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato “è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. In altre parole, nel caso in cui l'operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, come richiesto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72. Sul fronte delle operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Per gli acquisti intracomunitari e i servizi “generici” ricevuti da soggetti Ue, quanto descritto è coerente con il termine di registrazione delle fatture previsto dall'art. 47 del DL 331/93.

9 Soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

10 Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

11 Tali prestazioni “non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI nè vanno comunicate tramite” lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello<sup>12</sup> ha precisato che il nuovo adempimento "riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni". Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o non soggetto passivo IVA);
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione eventualmente è facoltativa) le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI.
- è stata emessa<sup>13</sup> tramite la piattaforma "OTELLO 2.0" una fatture elettroniche "tax free"<sup>14</sup>.

## 2 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate<sup>15</sup>.

Come noto<sup>16</sup>, le specifiche tecniche per l'emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, sono state aggiornate e potevano essere adottate a partire dal 1° ottobre 2020, mentre sono obbligatori dal 1° gennaio 2021. I nuovi "codici natura" interessano anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente<sup>17</sup> dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di invio tramite la procedura web "Fatture e corrispettivi" il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

### 2.1 Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In merito all'adempimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in forma di FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, di seguito riportati:

- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **non** identificato in Italia", la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX";
- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **identificato** in Italia", riportando in fattura in formato XML il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); la stessa procedura si può applicare nei confronti di soggetti residenti / stabiliti nei comuni Livigno e Campione d'Italia;

12 Risposta interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85

13 in quanto trattasi di cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72

14 Risposta n. 8 del 7.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate a una consulenza giuridica

15 Specifiche tecniche versione versione 1.6.3 di cui al provv. Ag. Entrate del 20 aprile 2020 vedasi:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.3> **utilizzabili dal 1.10.2020**

16 Vedasi nostra circolare 116/2020

17 firma elettronica qualificata secondo i formati CAdES-BES o XAdES-BES

- in caso di autofattura per **acquisti** da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE) in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica. In tal caso occorre compilare il campo della sezione "Dati del cedente / prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei "Dati del cessionario / committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario / committente).

Merita evidenziare che nell'ambito dell'accordo intervenuto tra UE e Regno Unito il 24.12.2020, in vigore dall'1.1.2021, finalizzato a regolare le relazioni economiche dopo la **Brexit**, è stato previsto che l'**Irlanda del Nord** resterà soggetta alla normativa IVA dell'UE relativamente alle cessioni / acquisti di beni (per le prestazioni di servizi sono applicabili le regole previste per le operazioni extraUE). A tal fine è stato introdotto il **nuovo Codice Paese "XI"**, che dovrà essere utilizzato in sede di compilazione delle fatture riferite ad operazioni intervenute con soggetti passivi di tale Stato.

### 3 Dati oggetto di trasmissione

#### 3.1 Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

#### 3.2 Tipologia di documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice<sup>18</sup>:

Tipologia documento	Codice
Fattura	<b>TD01</b>
Nota di credito	<b>TD04</b>
Nota di debito	<b>TD05</b>
Fattura semplificata	<b>TD07</b>
Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>
Fattura per acquisto intraUE beni	<b>TD10</b>
Fattura per acquisto intraUE servizi	<b>TD11</b>
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	<b>TD12</b>

#### 3.3 Tipologia dell'operazione

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in "*reverse charge*", ol-

<sup>18</sup> Dal 1° ottobre 2020 è possibile avvalersi delle disposizioni di cui al provv. del 20.4.2020 utilizzando anche le specifiche tecniche versione 1.6.3: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.3>

tre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta<sup>19</sup>.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi al “Tipo documento” e “Natura dell’operazione” è possibile fare riferimento alla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3)”<sup>20</sup> predisposta dall’Agenzia delle Entrate e alle nuove specifiche tecniche valide dal 1° ottobre 2020.

#### 4 Termini per la trasmissione dei dati

L’invio della comunicazione va effettuato con **periodicità trimestrale** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d’imposta 2021, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento	Periodo riferimento	Scadenza della comunicazione
<b>1 trimestre 2021</b>	gennaio - febbraio - marzo	30.4.2021
<b>2 trimestre 2021</b>	aprile - maggio - giugno	2.8.2021*
<b>3 trimestre 2021</b>	luglio - agosto - settembre	2.11.2021**
<b>4 trimestre 2021</b>	ottobre - novembre - dicembre	31.1.2022

\* il 31.7 cade di sabato \* il 31.10 cade di domenica e l’1.11 è festivo.

#### 5 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l’invio telematico dei del file dati delle fatture transfrontaliere: per farlo è necessario che ci inviate al massimo entro al **il 15 ottobre p.v.** il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate<sup>21</sup>.

#### 6 Sanzioni


Il mancato invio, ovvero l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200, se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza<sup>22</sup>. Non si applica il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



#### Allegati

- 1) Incarico per l’invio telematico dei dati relativi all’esterometro

<sup>19</sup> cfr. anche circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”

<sup>20</sup> [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE\\_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164)

<sup>21</sup> Vedasi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>

<sup>22</sup> Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97 come modificato dalla Finanziaria 2021

A

Winkler & Sandrini  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
E-Mail: info@winkler-sandrini.it  
Fax 0471/062829

**Oggetto: Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro**

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro** per

- mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – in scadenza il 30.04.2021
- mesi di aprile - maggio - giugno 2021 – in scadenza il 2.8.2021
- mesi di luglio - agosto - settembre 2021 – in scadenza il 2.11.2021**
- mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021 – in scadenza il 31.01.2022

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo quanto segue:

File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Tel. N. \_\_\_\_\_

Ragione sociale : \_\_\_\_\_

Data

Firma